

STATUTO

ELLE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA FELICIANO
FEDELI 21

Numero REA: PG - 257817

Codice fiscale: 03018370548

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A alla raccolta n. 12877 -----	
	----- Statuto di cooperativa sociale -----	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione -----	
	1.1 È costituita, ai sensi della legge 381/91, la società coo-	
	perativa denominata " ELLE 21 Società Cooperativa Sociale di	
	tipo B ".-----	
	1.2 La società ha sede nel comune di Foligno.-----	
	1.3 La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo ha	
	facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----	
	1.4 Alla cooperativa per quanto non previsto dal presente sta-	
	tuto e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.-----	
	Art. 2 - Durata -----	
	2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2058 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO -----	
	Art. 3 - Scopo mutualistico -----	
	3.1 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge	
	381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento	
	- 1 -	

	di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi realizzati dalla stessa, finalizzate alla formazione e	
	all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, di cui	
	alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, con particolare	
	riguardo ai soci portatori di handicap, in quanto il lavoro	
	viene inteso come strumento fondamentale di riabilitazione del	
	soggetto svantaggiato al fine di migliorare le proprie abilità	
	sociali attraverso il contatto con l'ambiente esterno, evitan-	
	do e superando l'isolamento e la sfiducia. La cooperativa si	
	pone pertanto, quale obiettivo, il recupero di competenze di	
	auto efficacia intesa come capacità da parte dell'individuo di	
	riconoscersi ed estrinsecare le proprie attitudini al fine di	
	modificare la propria condizione, attraverso il proprio agire;	
	nel caso specifico attraverso la propria capacità lavorativa,	
	acquisendo così la possibilità/capacità di autoanalizzarsi in	
	modo del tutto concreto ed attraverso risultati tangibili.---	
	3.2 La cooperativa inoltre, retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità, senza fini di speculazione privata,	
	ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche sociali e professionali per i so-	
	ci lavoratori. Per il raggiungimento di tale scopo mutualisti-	
	co, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma con-	
	- 2 -	

	sentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comun-	
	que al raggiungimento dello scopo sociale.-----	
	3.3 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----	
	Art. 4 - Oggetto sociale -----	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la coopera-	
	tiva intende svolgere, in proprio o per conto di ditte private	
	o enti pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tra-	
	mite appalti o trattative private raggiungendo con gli stessi	
	programmi concordati di intervento, le seguenti attività:-----	
	attività artigianale,attraverso la gestione di laboratori ar-	
	tigianali e artistici di qualsiasi tipo, la produzione e com-	
	mercializzazione dei prodotti ottenuti e l'espletamento di at-	
	tività artigianali di servizi, assumendo lavorazioni in pro-	
	prio o per conto di altre industrie;-----	
	gestire aziende agricole in proprietà o in affitto;-----	
	gestire attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli in proprio o acquistati;-----	
	gestire lavorazione agricole a favore di terzi con i propri	
	mezzi;-----	
	gestire attività di manutenzione di verde pubblico o privato,	
	anche con produzione e vendita di piantine e floricultu-	
	ra,addobbi floreali in genere, per enti pubblici e privati an-	
	che per cerimonie ed eventi;-----	
	- 3 -	

	organizzazione di eventi, mostre, convegni, attività cultura-	
	li, per enti pubblici e privati;-----	
	gestione di attività di ristorazione (bar, pizzerie, rosticce-	
	rie, ristoranti, mense, catering, ristorazione a domicilio) --	
	vendita e produzione prodotti alimentari;-----	
	attività turistiche con particolare interesse al turismo so-	
	ciale;-----	
	attività di gestione di spazi pubblicitari e della relativa	
	concessione e realizzazione dei supporti pubblicitari stessi,	
	volantinaggio, promoter nei punti vendita, attivazione dei	
	progetti per campagne di pubblicità progresso in collaborazio-	
	ne o per conto di enti pubblici o privati;-----	
	facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o	
	diversi;-----	
	traslochi e servizi di trasporto: traslochi in genere e auto-	
	trasporto di merci per conto terzi; trasporto di persone,per	
	conto proprio e per conto terzi;-----	
	attività di custodia attraverso l'organizzazione e la gestione	
	di servizi di parcheggio di autoveicoli in aree pubbliche o	
	private, di servizi di sorveglianza, portierato e guardiana,	
	attività di vigilanza scolastica, assistenza ai minori negli	
	scuolabus;-----	
	attività giornalistiche, pubblicazione e stampa;-----	
	attività di igiene ambientale attraverso la prestazione di	
	servizi di pulizia in genere, la pulizia di aree pubbliche e	
	- 4 -	

	private, la gestione di isole ecologiche , la raccolta dei ri-	
	fiuti differenziata e non.-----	
	Gestire servizi educativi, ricreativi e residenziali a favore	
	dell'infanzia, dei minori, anziani e persone che si trovino in	
	condizioni sociali che determinino uno stato di bisogno o di	
	emarginazione;-----	
	promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo per	
	italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che attra-	
	verso finanziamenti privati; organizzare e gestire studi ri-	
	cerche, formazione professionale e non, autoformazione, proget-	
	ti, corsi, seminari, incontri, conferenze, convegni, attività	
	didattica, biblioteca, concorsi letterari, fotografici, etc ,	
	sportelli di informazione;-----	
	promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e	
	ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fa-	
	sce deboli" in genere.-----	
	Assistenza e informazione sulle leggi vigenti nello stato Ita-	
	liano, disbrigo pratiche amministrative con enti pubblici e	
	privati;-----	
	costituire ed organizzare ogni altra attività che si ritenga	
	opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	4.2 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi Albi o elenchi.-----	
	- 5 -	

	La cooperativa potrà partecipare a gare l'appalto indette da	
	enti pubblici o privati direttamente o indirettamente anche in	
	A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presen-	
	te Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste dispo-	
	ste dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.-----	
	4.3 La cooperativa potrà, anche in deroga alla disciplina in	
	materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare	
	convenzioni con la stessa purché esse siano finalizzate a cre-	
	are opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, socie	
	della cooperativa ai sensi dell'art.18 L.381/91.-----	
	La cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa e	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti	
	e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.-----	
	4.4 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	- 6 -	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale.-----	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.-----	
	4.5 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.-----	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI -----	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari -----	
	5.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può es-	
	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----	
	5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità profes-	
	sionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini socia-	
	li con la propria attività lavorativa.-----	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa, l'ammissione deve es-	
	sere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----	
	Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.-----	
	- 7 -	

	I soci cooperatori appartengono alle seguenti categorie:-----	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;-----	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/91;-----	
	c) soci volontari.-----	
	5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.-	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori -----	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----	
	a) alla loro formazione professionale;-----	
	- 8 -	

	b) al loro inserimento nell'impresa.-----	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	6.3 L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la lo-	
	ro formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.-----	
	6.4 L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.-----	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:-----	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;-----	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;-----	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore	
	al 50% di quello previsto per i soci ordinari.-----	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	- 9 -	

	dall'art.21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta co-	
	munque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-----	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.-----	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.-----	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c.-	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	12 del presente statuto:-----	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	- 10 -	

	doveri inerenti la formazione.-----	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inop-	
	portunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.-----	
	c) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso con provvedimento	
	dell'organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione.-----	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifica-	
	re all'interessato la deliberazione di esclusione.-----	
	Art. 7 - Domanda di ammissione -----	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:-----	
	- 11 -	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----	
	b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----	
	c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----	
	d) l'ammontare delle quote che propone di sottoscrivere;-----	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;-----	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.-----	
	- 12 -	

	7.4	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----
	7.5	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----
	7.6	L'organo amministrativo in caso di rigetto della domanda di ammissione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.-----
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
	7.7	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
	Art. 8 - Obblighi del socio -----	
	8.1	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
	a)	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:-----
	- 13 -	

	- del capitale sottoscritto;-----	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;-----	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori;-----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali. -----	
	c) mettere a disposizione le loro capacità professionali e il	
	loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alle quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile nella cooperativa stessa, come previsto nel rapporto	
	instaurato e ferme restando l'esigenze della cooperativa.-----	
	8.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla cooperativa.-----	
	Art. 9 - Diritti dei soci -----	
	9.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.-----	
	9.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	- 14 -	

	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Con-	
	siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto at-	
	traverso un rappresentante, eventualmente assistito da un pro-	
	fessionista di sua fiducia.-----	
	9.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.-----	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio-----	
	10.1 La qualità di socio si perde:-----	
	a) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;-----	
	b) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimen-	
	to o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.----	
	Art. 11 - Recesso del socio-----	
	11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.-----	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----	
	11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata alla cooperativa.-----	
	- 15 -	

	11.3 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso. Se non sussistono i presupposti del reces-	
	so, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-----	
	11.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.-----	
	11.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda, con raccomandata con ricevuta di ritorno.-----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministra-	
	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.-----	
	11.6 Il recesso non può essere parziale.-----	
	Art. 12 - Esclusione -----	
	12.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	- 16 -	

	fronti del socio che:-----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;-----	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'atti-	
	vità di volontariato presso la cooperativa così come meglio	
	specificato nel Regolamento; -----	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali; -----	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi) che, previa in-	
	timazione da parte dell'organo amministrativo con termine di	
	almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla socie-	
	tà a qualsiasi titolo; -----	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	- 17 -	

	gano amministrativo. -----	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.-----	
	12.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
	ti.-----	
	12.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli amministratori.-----	
	12.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei con-	
	fronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso	
	alla loro partecipazione alla compagine.-----	
	Art. 13 - Liquidazione -----	
	13.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso del-	
	la partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma	
	del presente statuto.-----	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.----	
	13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della co-	
	operativa.-----	
	- 18 -	

	13.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-	
	quinqües, la cui liquidazione, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposta in più rate entro un termine mas-	
	simo di cinque anni.-----	
	Art. 14 - Morte del socio-----	
	14.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta	
	la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.----	
	14.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti	
	dal presente statuto per assumere la qualità di socio può su-	
	bentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal	
	caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredi-	
	tà, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare	
	la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui con-	
	seguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da par-	
	te dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità pre-	
	scritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente	
	statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi	
	previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne	
	faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente	
	respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimo-	
	nio sociale.-----	
	14.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi dovranno indi-	
	care quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla coo-	
	- 19 -	

	perativa entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2° e 3° del	
	cod. civ.-----	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati-----	
	15.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.-----	
	15.4 Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto il relativo capitale è devoluto con relativa	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di ri-	
	serva legale.-----	
	15.5 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.-----	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI-----	
	Art. 16 - Requisiti, domanda di ammissione e obblighi-----	
	16.1. Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/91, possono essere ammes-	
	si come soci volontari coloro che intendono prestare gratuita-	
	mente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della mede-	
	- 20 -	

	sima.-----	
	16.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci.-----	
	16.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente:-----	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;-----	
	- indicazione della propria attività di lavoro;-----	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;-----	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere;-----	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.-----	
	16.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.-----	
	16.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.-----	
	16.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
	- 21 -	

	regolamento interno.-----	
	16.7 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momen-	
	to, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomanda-	
	ta, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà es-	
	sere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima, compati-	
	bilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.--	
	16.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusio-	
	ne si verificano negli stessi termini previsti per i soci coo-	
	peratori.-----	
	TITOLO V - SOCI FINANZIATORI -----	
	Art. 17 - Norme applicabili -----	
	17.1 Oltre ai soci operatori e ai soci volontari , possono	
	essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui al-	
	l'art. 2526 c.c .rientrano in tale categoria anche i soci sov-	
	ventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.-----	
	17.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Tito-	
	lo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate	
	a proposito dei soci operatori ordinari, in quanto compati-	
	bili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposi-	
	zioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di in-	
	compatibilità e le condizioni di trasferimento.-----	
	17.3 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente	
	Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale so-	
	- 22 -	

	ziale della cooperativa. -----	
	I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti.-----	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346 c.c.-----	
	TITOLO V - STRUMENTI FINANZIARI -----	
	Art. 18.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità di cui all'art.2480 del codice civile, la Cooperativa	
	può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di di-	
	ritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti	
	a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'art.2483 codice civile e dell'art.111	
	octies delle d.a.t. del codice civile.-----	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:-----	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art.2483 codice civile;-----	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;-----	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso;--	
	18.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	- 23 -	

	del collocamento dei titoli.-----	
	TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	Art.19 - Elementi costitutivi-----	
	19.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperato-	
	ri, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a	
	100 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;-----	
	c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;-----	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art.20 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;-----	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----	
	f) dalla riserva straordinaria;-----	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.-----	
	19.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-	
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-	
	mite delle azioni sottoscritte.-----	
	19.3 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera	
	d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.-----	
	- 24 -	

	Art.20 Caratteristiche delle quote-----	
	20.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.-----	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.-----	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.-----	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richie-	
	sta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dall'art. 5.-----	
	In caso di diniego dell'autorizzazione , l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60	
	giorni al socio interessato -----	
	Art.20 - Bilancio di esercizio-----	
	20.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.-----	
	20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il pro-	
	getto di bilancio previo esatto inventario da compilarsi in	
	- 25 -	

	conformità alle norme di legge.-----	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnala-	
	te dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	20.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripa-	
	rizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previsti dal precedente art. ristorni e successivamente sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992,	
	n. 59;-----	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;-----	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	- 26 -	

	di amministrazione di cui al precedente articolo strumenti fi-	
	nanziari;-----	
	f) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ov-	
	vero ad altri fondi. -----	
	Art.21 - Ristorni-----	
	21.1 L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene ef-	
	fettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzio-	
	nalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (de-	
	gli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle con-	
	dizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle dispo-	
	sizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare com-	
	plessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare	
	dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente	
	dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dal-	
	l'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).-	
	21.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i	
	criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da	
	regolamento interno, se presente.-----	
	TITOLO VIII - ASSEMBLEA DEI SOCI-----	
	Art.22 - Qualificazione e competenza-----	
	22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.-----	
	- 27 -	

	22.2 L'assemblea:-----	
	1) approva il bilancio e destina gli utili,-----	
	2) procede alla nomina degli amministratori;-----	
	3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;-----	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;-----	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;-----	
	6) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'e-	
	scusione o la limitazione del diritto di opzione; -----	
	7) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli am-	
	ministratori;-----	
	8) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio; .-----	
	9) delibera le modifiche dello statuto;-----	
	11) delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo coopera-	
	tivo paritetico;-----	
	12) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico da parte dei so-	
	ci ai fini della soluzione della crisi;-----	
	13) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;-----	
	14) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.-----	
	22.3 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che	
	- 28 -	

	per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la compe-	
	tenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di de-	
	liberare in materia.-----	
	22.4 Le decisioni sono assunte mediante deliberazione con le	
	modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.---	
	Art.23 - Convocazione dell'assemblea -----	
	23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-	
	tivo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dal-	
	l'art. 34.2.-----	
	23.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte	
	che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.-----	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.-----	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.-----	
	23.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede	
	la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.-----	
	23.4 La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo	
	- 29 -	

	di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo	
	visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i so-	
	ci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera racco-	
	mandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la	
	prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'av-	
	viso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo	
	di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	
	dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza della prima e della seconda convocazione che de-	
	ve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. -----	
	Art.24 - Assemblea determinazione dei quorum-----	
	24.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando sia presente o rappresentata la maggiornaza dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.-----	
	24.2 In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.-----	
	24.3 L'assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convo-	
	cazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del gior-	
	no.-----	
	Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	- 30 -	

	anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale	
	o sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il vo-	
	to favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i	
	soci.-----	
	Art.25 - Norme per il computo dei quorum -----	
	25.1 Si considerano presenti i soci che al momento della veri-	
	fica del <i>quorum</i> costitutivo siano identificati dal presidente	
	e dai suoi ausiliari.-----	
	25.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo	
	svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tener-	
	si in seconda o ulteriore convocazione.-----	
	25.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assem-	
	blea e prima di ogni votazione. La mancanza del <i>quorum</i> costi-	
	tutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il	
	<i>quorum</i> costitutivo venga meno dopo la valida costituzione del-	
	l'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assem-	
	blea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del <i>quo-</i>	
	<i>rum</i> costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sen-	
	si di legge.-----	
	25.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di	
	voti spettanti ai soci.-----	
	Art.26 - Diritto di voto -----	
	26.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risulta-	
	no iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----	
	- 31 -	

	26.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica o il rappresen-	
	tante del socio persona giuridica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.-----	
	Art.27 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe----	
	27.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i so-	
	ci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresenta-	
	re soltanto da un altro socio avente diritto al voto. I soci	
	delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante	
	documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti	
	sociali.-----	
	27.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee;	
	non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco	
	ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressa-	
	mente indicato nella delega.-----	
	27.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico,	
	il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in as-	
	semblea.-----	
	27.4 La stessa persona non può rappresentare più due soci.----	
	27.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli	
	organi di controllo e amministrativo della società o di socie-	
	tà controllate.-----	
	Art.28 - Presidente e segretario dell'assemblea-----	
	28.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	- 32 -	

	amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli	
	intervvenuti.-----	
	28.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed oc-	
	correndo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre	
	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia re-	
	datto da un notaio.-----	
	28.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regola-	
	re costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-	
	timazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea	
	ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----	
	28.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'or-	
	dine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le	
	procedure che possono però essere modificate con voto della	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.-----	
	28.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto-	
	scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.-----	
	28.6 Il verbale deve indicare:-----	
	a) la data dell'assemblea;-----	
	b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il nume-	
	ro di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allega-	
	to);-----	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;-----	
	- 33 -	

	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vota-	
	to a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante alle-	
	gato;-----	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----	
	Art.29 - Procedimento assembleare e modalità di voto-----	
	29.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il pro-	
	prio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente	
	il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non	
	possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa	
	verbalizzazione dei lavori.-----	
	29.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile	
	ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si proce-	
	derà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'assemblea.-----	
	Art.30 - Annullamento delle deliberazioni assembleari-----	
	30.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere propo-	
	sta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera	
	assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5 per	
	cento del capitale sociale avente il diritto di voto con rife-	
	rimento alla deliberazione impugnabile.-----	
	30.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci	
	che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.-----	
	- 34 -	

TITOLO IX - ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Art.31 - Composizione dell'organo amministrativo-----

31.1 La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri su decisione dei soci in sede di nomina.-----

31.2 I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche iscritti da almeno tre mesi, un componente del Consiglio dovrà essere nominato dell'Associazione AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI PERUGIA, e uno dovrà essere nominato dalla società ELLELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.-----

31.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.-----

Art.32 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo-----

32.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.-----

32.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:-----

	a) l' istituzione e soppressione di sedi secondarie;-----	
	b) l'ammissione di nuovi soci;-----	
	c) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;-----	
	d) l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;-----	
	e) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;-----	
	f) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.-----	
	Art.33 - Presidente del Consiglio di amministrazione-----	
	33.1 Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un pre-	
	sidente e il vice presidente che dovrà obbligatoriamente esse-	
	re nominato dall'Associazione AIPD - Associazione Italiana	
	Persone Down - Sezione di Perugia.-----	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della co-	
	operativa.-----	
	Qualora il Presidente siano impossibilitato ad adempiere le	
	proprie funzioni, queste sono svolte dal vice Presidente la	
	cui firma fa piena prova nei confronti dei socie e dei terzi	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.-----	
	33.2 Il presidente del Consiglio di amministrazione convoca il	
	Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.-----	
	Art.34 - Organi delegati-----	
	34.1 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	- 36 -	

	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a	
	un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.-----	
	34.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi	
	delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio	
	dei poteri delegati.-----	
	34.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di	
	avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che	
	il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.-----	
	34.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le	
	competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----	
	34.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio	
	di amministrazione e al comitato per il controllo sulla ge-	
	stione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-	
	le operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e ca-	
	ratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controlla-	
	te.-----	
	34.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e pro-	
	curatori, determinandone i poteri.-----	
	Art.35 - Convocazioni e deliberazioni -----	
	35.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da uno dei suoi membri.-----	
	- 37 -	

	35.2	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso
		trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sinda-
		cale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova del-
		l'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello
		fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un gior-
		no prima.-----
		Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere
		particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia
		per i consiglieri che per i sindaci.-----
	35.3	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni
		del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
		convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e
		tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).-----
	35.4	Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito
		con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----
	35.5	Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con
		il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le
		votazioni sono palesi.-----
		A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si proce-
		de ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale
		la parte a cui afferisce il voto del presidente. -----
	35.6	Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presie-
		dute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore desi-
		gnato dagli intervenuti.-----
	35.7	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale
		- 38 -

sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

35.8 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.-----

Art.36 - Integrazione del Consiglio-----

36.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----

36.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

36.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale,

	il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria	
	amministrazione.-----	
	36.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge	
	costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.-	
	Art.37 - Compensi agli amministratori -----	
	37.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nomina-	
	to.-----	
	37.2 Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rim-	
	borso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un	
	compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.-	
	37.3 La remunerazione degli amministratori investiti della ca-	
	rica di presidente, amministratore o consigliere delegato è	
	stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale (se nominato).-----	
	37.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli in-	
	vestiti di particolari cariche.-----	
	Art.38 - Rappresentanza -----	
	38.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del	
	Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferi-	
	ti, ai consiglieri muniti di delega.-----	
	38.2 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire	
	ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e spe-	
	ciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia sin-	
	- 40 -	

	golarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro con-	
	feriti.-----	
	TITOLO X - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----	
	Art.40 - Nomina e requisiti-----	
	40.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per leg-	
	ge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tut-	
	ti in possesso dei requisiti di legge; il presidente del Col-	
	legio è nominato dalla stessa assemblea.-----	
	40.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono	
	possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di	
	tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e	
	la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. ----	
	40.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono	
	rieleggibili.-----	
	40.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere ap-	
	provata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.-----	
	40.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.----	
	Art.41 - Funzioni e poteri-----	
	41.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	- 41 -	

	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.-----	
	41.2 Il Collegio sindacale esercita altresì il controllo con-	
	tabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma c.c..	
	41.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato	
	esecutivo. -----	
	41.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio	
	di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.-----	
	41.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indi-	
	vidualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche in-	
	dividuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito	
	libro.-----	
	41.6 Il Collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, non-	
	ché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. -	
	41.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e	
	delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscrit-	
	to dagli intervenuti. -----	
	41.8 Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioran-	
	za assoluta dei presenti.-----	
	41.9 Al Collegio sindacale viene altresì affidato anche il	
	- 42 -	

	controllo contabile.-----	
	TITOLO XI - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI-----	
	Art.42 - Trattamento economico-----	
	42.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.----	
	42.2 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001 dall'assemblea dei soci.-----	
	42.3 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vi-	
	- 43 -	

	genti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.-	
	Art.43 - Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi a-	
	ziendale-----	
	43.1 L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo sta-	
	bilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggio-	
	razione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi	
	collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movi-	
	mento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavorato-	
	ri; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre,	
	deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ri-	
	storno, così come previsto dal precedente art 21.-----	
	43.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assem-	
	blea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi	
	aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione tempora-	
	nea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la	
	facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di ap-	
	porto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte	
	degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle	
	vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento in-	
	terno può definire i parametri di carattere economico, produt-	
	tivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può di-	
	chiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte.-----	
	TITOLO XII - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE-----	
	- 44 -	

	Art. 44 - Scioglimento anticipato-----	
	44.1 Lo scioglimento anticipato è deliberato dall'assemblea la	
	quale nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.---	
	Art.45 - Devoluzione patrimonio finale-----	
	45.1 In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:-----	
	Al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato.-----	
	Al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo-----	
	All'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore	
	sia pari alla quota parte dei dividendi agli stessi spettante-	
	Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31.1.1992, n. 59.----	
	CONTROVERSIE Clausola arbitrale-----	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero,dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Pre-	
	sidente del Tribunale di Perugia, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente.-----	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.-----	
	- 45 -	

	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.-----	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.-----	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.-----	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto di-	
	ritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5.-----	
	TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----	
	Art. 46 Regolamenti -----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determi-	
	nando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.-----	
	Art. 47 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	
	le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutuali-	
	tà prevalente .-----	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	- 46 -	

48 di 48